

DELIBERAZIONE 23 MARZO 2021
116/2021/R/GAS

**DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2016 PER TRE
IMPRESE DISTRIBUTRICI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1151^a riunione del 23 marzo 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvata con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 532/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2015, 290/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2016, 686/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 741/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2017, 796/2017/R/gas;
- la deliberazione 5 marzo 2019, 75/2019/R/gas;
- la deliberazione 12 maggio 2020 163/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 163/2020/R/gas);
- la lettera della Direzione Infrastrutture, di comunicazione delle risultanze istruttorie in relazione ai premi e alle penalità 2016 a RETI DI. VOGHERA S.R.L. (prot. Autorità 8073 del 5 marzo 2020);
- la richiesta di audizione di RETI DI. VOGHERA S.R.L. del 10 marzo 2020 (prot. Autorità 8930, del 10 marzo 2020);
- la comunicazione di rinuncia all'audizione dell'impresa RETI DI. VOGHERA S.R.L. del 10 luglio 2020 (protocollo Autorità 22049 10 luglio 2020);
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture del 13 luglio 2020 (prot. Autorità 22276 del 13 luglio 2020 all'impresa RETI DI. VOGHERA
- la trasmissione della memoria dell'impresa RETI DI. VOGHERA del 16 luglio 2020 (prot. Autorità 22665 del 16 luglio 2020);

- la comunicazione dell'impresa Ascoli Reti Gas S.r.l. del 12 dicembre 2016 (protocollo Autorità 37708 del 20 dicembre 2016); la richiesta di chiarimento all'impresa Ascoli Reti Gas S.r.l. del 20 agosto 2020 (prot. 26500 del 20 agosto 2020), la risposta dell'impresa Ascoli Reti Gas S.r.l. del 30 settembre 2020 (prot. Autorità 30809 del 30 settembre 2020); la richiesta di ulteriore chiarimento all'impresa Ascoli Reti Gas S.r.l. del 22 gennaio 2021 (prot. 2961 del 22 gennaio 2021), la risposta dell'impresa Ascoli Reti Gas S.r.l. dell'8 febbraio 2021 (prot. Autorità 5816 del 9 febbraio 2021);
- la richiesta di chiarimento all'impresa RANTON del 20 gennaio 2021 (prot. 2585 del 20 gennaio 2021); la risposta dell'impresa RANTON del 9 febbraio 2021 (prot. Autorità 6036 del 10 febbraio 2021); la richiesta di ulteriore chiarimento all'impresa RANTON del 18 febbraio 2021 (prot. 7453 del 18 febbraio 2021); la risposta dell'impresa RANTON del 26 febbraio 2021 (prot. Autorità 8855 del 26 febbraio 2021);
- le lettere della Direzione Infrastrutture, di comunicazione delle risultanze istruttorie in relazione ai premi e alle penalità 2016 ad Ascoli Reti Gas S.r.l. in data 1 marzo 2021 (prot. Autorità 9198 dell'1 marzo 2021) e a RANTON S.r.l. in data 3 marzo 2021 (prot. Autorità 10103 del 3 marzo 2021).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30, della RQDG, contiene disposizioni generali in relazione ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione e in particolare dispone che:
 - i premi e le penalità derivanti dall'applicazione del sistema incentivante i recuperi di sicurezza siano calcolati su base impianto di distribuzione del gas naturale;
 - siano soggette al sistema incentivante le imprese distributrici di gas naturale che gestiscono impianti di distribuzione con almeno 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013;
 - le imprese distributrici abbiano facoltà di richiedere la partecipazione ai recuperi di sicurezza per tutti gli impianti di distribuzione gestiti con meno di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013;
- il sistema incentivante i recuperi di sicurezza prevede, agli articoli 31 e 32 della RQDG, un meccanismo di premi e penalità che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso due componenti:
 - la componente dispersioni, finalizzata a incentivare la riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi, che fa riferimento a un percorso di miglioramento fissato *ex-ante* dall'Autorità per impianto di distribuzione (livelli di partenza e i livelli tendenziali, di cui al comma 32.6, della RQDG);
 - la componente odorizzazione, finalizzata a premiare un maggior numero di misure del grado di odorizzazione del gas rispetto al minimo annuale obbligatorio fissato dall'Autorità;
- in particolare:

- il valore della componente dispersioni, dimensionata in funzione del numero di clienti finali e di un parametro che riflette il costo medio riconosciuto, dipende: 1) dal grado di raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi; 2) da un fattore incentivante relativo all'installazione dei sistemi di tele sorveglianza dello stato di protezione catodica delle reti in acciaio; 3) da un fattore incentivante relativo all'installazione di sistemi di telecontrollo dei gruppi di riduzione finale e, limitatamente alle imprese con reti da risanare che non abbiano optato per l'obbligo di risanamento o sostituzione del 100% delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo entro il 2016, 4) da un ulteriore fattore modulante, che ha lo scopo di modulare i premi e le penalità in funzione dell'effettivo comportamento dell'impresa nel risanare o sostituire le condotte in ghisa con giunti canapa e piombo;
- il valore della componente odorizzazione, prevista all'articolo 31, della RQDG, dipende dal numero di misure del grado di odorizzazione, secondo una funzione discreta individuata al comma 31.1, della stessa RQDG e da un fattore modulante dipendente a sua volta dal numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione non ammodernati al 31 dicembre 2013 e dal numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione ammodernati successivamente;
- l'impresa distributrice, qualora per l'anno di riferimento abbia diritto per un impianto di distribuzione a premi correlati alle componenti odorizzazione e dispersioni:
 - nel caso di un incidente da gas combustibile sul medesimo impianto di distribuzione accaduto per responsabilità della stessa impresa distributrice subisce una riduzione dei premi, ai sensi del comma 35.1, della RQDG;
 - in caso di accertamento di livelli di odorizzazione non conformi alla normativa vigente, a seguito di controlli sulla qualità del gas distribuito nel medesimo impianto effettuati dall'Autorità, perde i premi, ai sensi del comma 35.3, della RQDG;
 - nel caso in cui per il medesimo impianto di distribuzione sia accertato il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di servizio previsti dall'articolo 12 della RQDG, perde i premi, ai sensi del comma 35.4, della RQDG;
- inoltre l'impresa distributrice, qualora per l'anno di riferimento abbia diritto per un impianto di distribuzione a premi correlati alla componente dispersioni, in caso di mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 32.13, lettera a) della RQDG (obbligo di risanamento o sostituzione entro il 31 dicembre 2016 delle condotte in ghisa con giunti con canapa e piombo con riferimento alle medesime condotte risultanti al 31 dicembre 2013), perde i premi;

- in relazione alla predisposizione del Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas di cui all'articolo 12, comma 4, della RQDG (di seguito: RVR), con la deliberazione 741/2017/R/gas, l'Autorità ha precisato che, solo a partire dall'anno di riferimento 2017, la mancata predisposizione dell'RVR, pur in assenza di materiale critico, determina comunque una riduzione dei premi ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della RQDG.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- entro il 31 marzo 2017, le imprese distributrici hanno trasmesso all'Autorità i dati relativi all'anno 2016 sulla base dell'assetto impiantistico risultante dall'Anagrafica Territoriale nell'anno 2015;
- con la deliberazione 163/2020/R/gas sono state sospese, tra le altre, le determinazioni relative alle imprese Ascoli Reti Gas S.r.l., RANTON S.r.l. e RETI DI. VOGHERA S.R.L (già ASM VOGHERA S.P.A.);
- in relazione all'impresa Ascoli Reti Gas S.r.l.:
 - la medesima società, che opera in aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e che ha segnalato difficoltà in relazione alla realizzazione degli interventi di risanamento o di sostituzione delle reti in ghisa con giunti in canapa e piombo in conseguenza degli eventi sismici, con nota del 12 dicembre 2016, ha presentato una richiesta di deroga all'obbligo di risanamento o sostituzione delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo di cui al comma 32.13, lettera a), della RQDG;
 - con la deliberazione 163/2020/R/gas è stata sospesa la determinazione dei premi e delle penalità 2016 al fine di effettuare i necessari approfondimenti;
 - nell'ambito di tali approfondimenti sono stati analizzati i dati forniti dalla società riguardo all'impianto 615 - Ascoli Piceno e sono stati riscontrati alcuni errori nella rappresentazione di tali dati;
 - nell'ambito degli approfondimenti non sono emersi elementi che dimostrino un nesso causale tra gli eventi sismici di agosto 2016 e i ritardi nella realizzazione degli interventi di risanamento delle condotte con giunti in canapa e piombo;
 - sulla base della documentazione resa disponibile dalla società si è riscontrato:
 - il superamento delle criticità in relazione all'obbligo di servizio relativo all'ispezione della rete in AP/MP e BP in materiale diverso da acciaio protetto catodicamente in modo efficace, di cui all'articolo 12.2, lettera c) della RQDG;
 - il permanere del mancato rispetto dell'obbligo di risanamento o sostituzione del 100% delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo entro il 2016, di cui all'articolo 32.13 lettera a) della RQDG (nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento);
- in relazione all'impresa RANTON S.r.l.:

- la medesima società, che opera in aree interessate dagli eventi sismici del 2016, ha comunicato i dati relativi al 2016 solo per una porzione dell'anno (fino ad ottobre);
- nell'ambito degli approfondimenti svolti la società ha fornito chiarimenti in relazione ai clienti finali serviti e alle segnalazioni di dispersioni da parte di terzi;
- sulla base di tali chiarimenti non risultano criticità in relazione alla determinazione dei premi;
- in relazione all'impresa all'impresa RETI DI. VOGHERA S.R.L.:
 - nelle risultanze istruttorie comunicate alla società è stato evidenziato il mancato rispetto dell'obbligo di servizio relativo all'ispezione della rete in bassa e alta/media pressione in materiale diverso da acciaio protetto catodicamente in modo efficace, polietilene, ghisa risanata e ghisa con giunti non in canapa e piombo (artt. 12.2 lettera c) e 35.4 della RQDG);
 - dopo il ricevimento delle risultanze istruttorie, l'impresa distributrice RETI DI. VOGHERA S.R.L. ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio dell'Autorità;
 - successivamente ha rinunciato all'audizione presentando una memoria;
 - sulla base delle evidenze documentali fornite con la memoria risulta il superamento del mancato rispetto dell'obbligo prevista dall'articolo 12.2 lettera c) della RQDG;
- il Direttore della Direzione Infrastrutture, in qualità di responsabile del procedimento, ha poi comunicato alle imprese distributrici Ascoli Reti Gas S.r.l. e a RANTON S.r.l. le complessive risultanze istruttorie in relazione alla determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2016.

RITENUTO CHE:

- i premi e le penalità per le imprese distributrici, per l'anno 2016, debbano essere determinati così come indicato nelle Tabelle 2 e 3 allegate al presente provvedimento;
- debba essere corrisposto il pagamento dei premi di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento e che tale pagamento debba essere effettuato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea) entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas

DELIBERA

1. di determinare i premi, per l'anno 2016, di cui alle Tabelle 2 e 3 allegate al presente provvedimento;

2. di dare mandato alla Csea di provvedere al pagamento i premi di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento entro il termine del mese successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini